

NOMINA DI MEDICO COMPETENTE

AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA a), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'azienda: FIERA DEL LEVANTE ENTE AUTONOMO

BARI – LUNGOMARE STARITA, 13

P. IVA: 00260030721

incarica in qualità di Medico Competente Dott. Luigi Ficarella, nato a Bari (BA), il 28/03/1966, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari al n.10617, la quale, in base all'art. 25 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, alla attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. **istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui al punto n. 6) , aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Le parti concordano che le suddette cartelle sanitarie vengano custodite con salvaguardia del segreto professionale dal Medico Competente presso i locali del poliambulatorio Medica Sud sito in Bari alla via della Resistenza 82;**
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

6. invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
7. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
8. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, li rilascia copia della documentazione sanitaria;
9. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
10. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
11. partecipa al programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
12. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38, al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08e s.m.i..

La Ditta, nella persona del Datore di lavoro per quanto di sua competenza provvederà:

1. ad informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione aziendale, ai processi tecnologici ed ai rischi annessi con l'attività produttiva, attraverso la trasmissione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

2. a fornire al Medico Competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi professionali ed aggiornarlo con sollecitudine; in particolar modo il datore di lavoro è tenuto a fornire con tempestività al Medico Competente l'elenco dei dipendenti le cui mansioni rientrano nell'Allegato I della Conferenza Stato Regioni del 30.10.2007 e nell'Allegato I delle Conferenze Stato Regioni del 10.03.2006 al fine di integrare la sorveglianza sanitaria con i predetti test.
3. ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
4. ad assistere il Medico Competente durante lo svolgimento delle visite degli ambienti di lavoro e a rispettare il programma degli accertamenti chimico-biologici stabiliti dal Medico Competente;
5. a fornire con tempestività al Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio occorsi nel periodo intercorrente gli accertamenti sanitari.
6. **Ad informare per iscritto il Medico Competente della cessazione lavorativa dei dipendenti affinché lo stesso possa ottemperare agli obblighi previsti dall' art 25 comma e) DLgs 81/08.**

L'incarico di prestazione d'opera libero-professionale sarà espletato personalmente dal Medico Competente con piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza obblighi di orario.

Le modalità di esecuzione degli accertamenti saranno concordate con la ditta nel rispetto della periodicità programmata ed in armonia con la normativa vigente.

Per eventuali visite specialistiche, esami clinici e strumentali il Medico Competente si avvarrà di professionisti ed enti di sua fiducia.

Il Datore di Lavoro si impegna a comunicare tempestivamente al Medico Competente eventuali cambio mansioni, richiesta visita di idoneità del lavoratore e per fine rapporto affinché il lavoratore venga sottoposto a visita medica.

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti all'incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico emesso dalla FNOMC.

Il presente incarico avrà durata annuale dalla data di conferimento. S'intende tacitamente rinnovato se nessuna delle parti farà giungere disdetta scritta almeno novanta giorni prima della scadenza annuale.

Li, 04/04/2017

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. LUIGI FICARELLA
MEDICO CHIRURGO
SPEC. IN MEDICINA DEL LAVORO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE